

Subemendamento all'emendamento...

1. 7000/1

Dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 17, Capoverso "Art. 83-bis., comma 1, numero 4), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso negativo, per ciascuna lista che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione e li attribuisce alle liste deficitarie nei collegi nei quali ciascuna di esse abbia le maggiori parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzati»

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, SUSTA

Finocchiaro *Zanda* *Sacconi* *Zeller* *Susta*

Articolo 1

Emendamento

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso "Art. 1", nel comma 2, sopprimere le parole: "e coalizioni di liste" e le parole: "o una coalizione di liste";*

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma."»;

3) *sopprimere il comma 8;*

4) *al comma 17, capoverso "Art. 83", apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire le parole: "l'8 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";*

b) *al comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: "8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)";*

c) *al comma 2, sostituire le parole da: "e la coalizione di liste o la singola lista" fino a: "aumentata di 15 punti percentuali, ad essa" con le seguenti: "alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale", sostituire le parole: "tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al" con la seguente: "il" e dopo le parole: "340 seggi" aggiungere le seguenti: "fermo restando quanto stabilito al comma 7" e sopprimere il secondo periodo;*

5) *al comma 18, capoverso "Art. 84", sopprimere il comma 4;*

Conseguentemente:

1) *al comma 13, lettera a), premettere la seguente lettera:*

«0a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni.";

2) *al comma 14, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: "delle liste collegate o", sopprimere, ovunque ricorra, la parola: "singole", sopprimere le parole: "delle coalizioni di liste e", sostituire le parole: "nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti" con le seguenti: "è stabilito";*

3) *al comma 17, capoverso "Art. 83", apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sopprimere il numero 2);*

b) *al comma 1, numero 2-bis), sopprimere le parole: "la coalizione di liste o" e le parole: "non collegata";*

c) *al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a);*

d) *al comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole: "singole" e "non collegate", ovunque ricorrano, e sopprimere le parole da: "nonché" sino alla fine della lettera;*

e) *al comma 1, numero 4), sopprimere le parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e", sopprimere le parole: "lettera b)", sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" ovunque ricorrano e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";*

f) al comma 1, sopprimere il numero 5);

g) al comma 1, numero 6), sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola";

h) al comma 1, numero 9), sopprimere la parola: "varie", le parole da: "per ciascuna coalizione di liste, divide" sino a: "alle liste della coalizione medesima. Analogamente", sopprimere le parole: "lettera b)", sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, sopprimere le parole: "coalizioni o singole", sopprimere le parole: "coalizione di liste o alla singola";

i) al comma 1, sopprimere il numero 10);

l) al comma 2, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola" e le parole: "coalizione o della singola";

m) al comma 3, sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", ovunque ricorrano, nonché le parole: "coalizioni di liste o singole", ovunque ricorrano;

n) sopprimere il comma 4;

o) al comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3", sostituire le parole: "numeri 9) e 10)" con le seguenti: "numero 9)" e sopprimere le parole: "coalizione di liste o singola", e le parole: "coalizioni di liste o singole";

p) al comma 6, sopprimere le parole: "o le coalizioni di liste", le parole: "coalizione di liste o singola", le parole: "coalizioni di liste e singole" e sostituire le parole: "dei commi 4 e 5" con le seguenti: "del comma 5";

q) al comma 7, sostituire le parole: "della coalizione di liste o della lista singola" con le seguenti: "della lista" e sostituire le parole: "delle coalizioni di liste o delle liste singole" con le seguenti: "delle liste";

4) al comma 17, capoverso "Art. 83-bis", al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: "o delle liste" e le parole: ", di seguito denominate "gruppo di liste"" e sostituire le parole: "di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza";

b) al numero 2), sopprimere le parole: "o, in caso di coalizioni di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria", sostituire le parole: "alle liste della coalizione maggioritaria" con le seguenti: "alla lista maggioritaria", sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "ai gruppi di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sopprimere le parole: "coalizioni di liste o singole";

c) al numero 3), sostituire le parole: "a ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza", sostituire le parole: "al gruppo di liste" con le seguenti: "alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "gruppo di liste" con le seguenti: "lista o gruppo di liste di minoranza", ovunque ricorrano;

d) al numero 4), sostituire le parole: "alle liste di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "alle liste del gruppo di liste di minoranza" e sostituire le parole: "quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza";

e) al numero 5), sostituire le parole: "ciascun gruppo di liste" con le seguenti: "la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza";

5) al comma 18, capoverso "Art. 84", comma 5, sostituire le parole: "commi 2, 3 e 4" con le seguenti: "commi 2 e 3".

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZELLER, SUSTA

1.7001

A.S. 1385

Articolo 1

Emendamento

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso "Art. 1", nel comma 2, sostituire le parole: "37 per cento" con le seguenti: "40 per cento";*

2) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso "Art. 3", nel comma 2, dopo le parole: "medesimo decreto", inserire le seguenti: "del Presidente della Repubblica";*

b) *al capoverso "Art. 3", nel comma 3, sostituire la parola: "alla" con le seguenti: "a ciascuna" e la parola: "sei" con la seguente: "nove" e sopprimere le parole da: "fatti salvi" fino alla fine del periodo;*

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."»;

4) *al comma 9, lettera b), capoverso «3.», nel primo periodo, dopo le parole: "è composta da", inserire le seguenti: "un candidato capolista e da"; nel terzo periodo, sostituire le parole: "all'unità superiore;" con le seguenti: "all'unità superiore e", sostituire le parole: "non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso" con le seguenti: "i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore";*

5) *al comma 10, premettere le seguenti parole: "A pena di nullità dell'elezione" e sostituire le parole da: "altro collegio plurinominale" fino alla fine del comma con le seguenti: "altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.";*

6) *al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e , secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli e, a sinistra di ciascun contrassegno, il nominativo del relativo candidato capolista, nonché, a destra del medesimo contrassegno, due linee orizzontali per l'espressione di preferenze";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale.

A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza"»;

7) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali."»;

8) sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto difforme dalle disposizioni previste dall'articolo 58, secondo comma, ne determina la nullità»;

9) dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis) All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinomiale;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

3) determina il totale circoscrizionale dei voti validi. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

4) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio plurinomiale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

5) per ciascun collegio plurinomiale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3).»

10) al comma 17, capoverso "Art. 83", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 6), sostituire le parole: "37 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

b) al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente: "7) verifica quindi se ~~alle liste~~ abbia conseguito almeno 340 seggi";

c) al comma 1, numero 9), sostituire le parole: "l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti" con le seguenti: "l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione";

d) al comma 2, sopprimere le parole da: "e la coalizione di liste o la singola lista" fino a: "aumentata di 15 punti percentuali, ad essa", sostituire le parole: "tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al" con la seguente: "il" e dopo le parole: "340 seggi" aggiungere le seguenti: "fermo restando quanto stabilito al comma 7" e sopprimere il secondo periodo;

e) al comma 6, sostituire le parole: "321 seggi" con le seguenti: "340 seggi";

11) al comma 18, capoverso "Art. 84", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "secondo l'ordine numerico di presentazione" con le seguenti: "a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente";

b) al comma 2, sostituire le parole: "procedendo secondo l'ordine decrescente", ovunque ricorrano, con le seguenti: "a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente";

12) dopo il comma 19, inserire il seguente:


«19-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze"».

13) dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei Deputati a decorrere dal 1 luglio 2016.»

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZEILLER, SUSTA, ROMANI



3.7000

Articolo 3

Emendamento

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), premettere le seguenti:

"0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali;

0a-bis) i collegi plurinominali sono istituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione media di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento in eccesso o in difetto";

2) invertire l'ordine della lettera a) e della lettera b);

3) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera a), il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera b) riferito all'estensione territoriale della provincia";

4) sopprimere la lettera e).

FINOCCHIARO, ZANDA, SACCONI, ZEILLER, SUSTIA

